

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI e JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1961

Passaggio a carico dello Stato di tutta la spesa occorrente per le opere di carattere idraulico forestale di sistemazione dei bacini di bonifica di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e seguenti

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi di vita nelle zone di montagna, specie nelle aree più particolarmente depresse, come nei territori ovunque opera la Cassa del Mezzogiorno, vanno di giorno in giorno ad accentuare le loro caratteristiche di esigenza per soluzioni adeguate, che significhino conseguimento di una vita civile possibile e razionale.

L'esodo delle popolazioni rurali e montane si accentua sempre più ed il problema della organizzazione sociale di esse, accentua le sue istanze e propone inequivocabilmente rapide soluzioni.

Le opere relative alle strade, agli acquedotti, agli elettrodotti, sono parte vitale di quel problema di socialità e di progresso che deve essere perseguito nell'ambito di una legislazione, consapevole di quanto occorre alle popolazioni che vivono in zone di perenne disagio, di difficoltà economiche di ogni specie, e pur rappresentano tanta parte della umana convivenza nel Paese.

È indubbiamente vero che le leggi specifiche relative alle zone di montagna hanno già, in maniera indubbiamente rilevante, affrontato questi problemi e fissati termini di intervento e di attuazione di natura concreta, ma tutto quello che si è fatto e ci si ripropone di fare, esige considerazioni di natura più ampia che non trovano sufficiente eco nelle disposizioni vigenti per le quali opere determinate che sono sostanzialmente adempimento di pubblici servizi, fissano partecipazioni agli oneri relativi, anche se in rapporto modesto e se vogliamo modestissimo, che non si ritiene siano pertinenti a zone e rispettive popolazioni che tanto poco e scarsamente partecipano degli enormi progressi che si realizzano ovunque nel restante Paese, specie nei centri più dotati e già meglio serviti.

Quando lo Stato giustamente affronta, ad esempio, nel settore della viabilità, i grandi oneri per imponenti autostrade, e mobilità mezzi per la viabilità statale e provinciale

di ingente misura, non può non risultare inopportuno ed illegittimo che per realizzare specifiche opere che sono vere e proprie infrastrutture ed elemento fondamentale di esistenza moderna e progredita, debba intervenire anche se in misura modesta, la partecipazione alla spesa dei singoli utenti delle zone interessate, come se si trattasse di conseguire dei beni voluttuari.

Affermiamo quindi che laddove nei comprensori di bonifica, specie montana, si impostano e realizzano opere che sono costituite da strade indispensabili, da elettrodotti di esigenza elementare, da acquedotti piccoli o grandi che siano, non può pretendersi di richiedere ai consorziati delle zone di cui trattasi, quote, anche se minime, di partecipazione agli oneri sostenuti per le specifiche realizzazioni del caso. Anche l'8 per cento che alcune leggi fissano come quota riservata agli associati, turba la situazione morale e contrasta con le possibilità economiche dei singoli.

Il costo quasi sempre rilevante delle opere ed il numero indubbiamente limitato dei partecipi, finisce per esprimere anche dall'8 per cento un onere non sopportabile per gente povera per la gran parte, che in qualche caso nemmeno alienando, ai valori di mercato, i propri scarsi beni terrieri, riuscirebbe a far fronte agli impegni derivati.

D'altra parte è indubbio che per popolazioni e zone come quelle che stiamo considerando, la collettività attraverso lo Stato esercita con l'applicazione delle leggi specifiche, un notevole dispendio che è la espressione della sensibilità sociale e civile del Paese di fronte a queste realtà da soddisfare. Ne dovrebbe derivare l'ovvio apprezzamento lieto e grato per le opere compiute, ma proprio la richiesta e la imposizione di oneri anche se, come detto, modesti in linea percentuale, determina risentimenti capaci di svalutare sul piano morale tutta la importanza della solidarietà espressa ed il bene realizzato suscita amarezze ed appena le condizioni di vita degli interessati.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 39, stabilisce che le opere a ca-

rattere idraulico e forestale di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato; il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, all'articolo 2, classifica l'importanza dei comprensori di bonifica montana ed alla lettera a) precisa le opere che in detti comprensori sono a carico dello Stato; la legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 19, elenca le opere pubbliche di competenza dello Stato ed all'articolo 20 precisa che le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto del 1923 ed all'articolo 2 lettera a) del regio decreto del 1933 sono a totale carico dello Stato, mentre pone a carico dei consorziati il 16 per cento della spesa per le opere di cui al secondo comma dell'articolo 19 per alcune regioni e l'8 per cento per le altre.

Tali disposizioni di legge, che indubbiamente, come affermato, costituiscono un sensibile sforzo da parte dello Stato, in effetti ponevano a carico di un'agricoltura poverissima e di più poveri consorziati, un onere che si è dimostrato insostenibile.

In alcuni casi è stato l'E.C.A. che ha dovuto provvedere al pagamento, in altri si è cercato ricorrere ad artifici non encomiabili, in altri invece non si è eseguita l'opera in quanto i consorzi non hanno voluto richiedere l'anticipazione senza precedenti impegni da parte dei Comuni, i quali avrebbero dovuto accollarsi la spesa dei consorziati. D'altro canto le opere contemplate dalle norme richiamate sono di prima importanza, come ripetutamente asserito, con prevalente interesse della comunità.

I voti in tale senso sono stati espressi da tutte le regioni e lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consiglio della Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dell'industria e del commercio ne hanno riconosciuto il giusto fondamento.

Ecco perchè confidasi nella rapida approvazione del disegno di legge.

È vero che così decidendo e legiferando i volumi globali delle spese a carico dello Stato riusciranno più sensibili ed il loro incremento inciderà su una parte delle realizzazioni in programma contenendole e ri-

tardandole, ma è ovvio che si salvaguarderà per il resto il patrimonio ideale di benemerenze verso le popolazioni e territori interessati, dando con senso di giustizia e di socialità l'apporto del caso, senza gravami insostenibili per la gran parte.

Meglio qualche opera di meno in tempi determinati, e il ritardo delle realizzazioni

successive quando nuovi mezzi concorrano, che sabotare il successo sociale di opere essenziali che la Nazione riconosce finalmente e sia pur gradualmente, di dover affrontare.

Questo quanto riteniamo di dover affermare, rinnovando l'invito alla approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è modificato come segue:

« Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 2 lettera a) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono a totale carico dello Stato.

« Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle opere già eseguite o in corso di esecuzione e lo Stato si accollerà le eventuali quote residue delle anticipazioni fatte o direttamente o a mezzo dei consorzi di bonifica, e dei mutui contratti per l'esecuzione di dette opere dai Comuni in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589.